

COMUNE DI CASTEL DEL RIO

(Città Metropolitana di Bologna)

Via Montanara, 1 CAP 40022 – BO -

Tel.0542/95906 - Fax 0542/95313 -- www.Casteldelrio.provincia.bologna.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI SOSTA CAMPER VIA M.M. TRIBBIOLI 2/A

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _3_ del _28.03.2017__

ARTICOLO 1.

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del parcheggio e dell'area sosta camper, in seguito citata come "area camper", sita in Via M.M. Tribbioli, 2/A, nel terrazzo a Valle, dotata di illuminazione pubblica;

Il Regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

ARTICOLO 2.

Le disposizioni regolamentari qui contenute hanno per riferimento, in particolar modo, i seguenti testi normativi:

DECRETO LEGISLATIVO 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada", e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 3.

La sosta all'interno dell'area camper è permessa solo all'autocaravan definite dall'art. 54 del D. Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente."

Non sono permessi altri sistemi di campeggio (tende, verande ecc.). i trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 12 ed allontanati. L'area di sosta viene istituita con ordinanza, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera H del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 4.

L'area camper è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di n. 10 (dieci) caravan contemporaneamente.

ARTICOLO 5.

La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 168 ore (una settimana) dal momento dell'insediamento.

La violazione di quanto disposto dal comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 12 del presente regolamento e l'immediato allontanamento del trasgressori.

ARTICOLO 6.

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole. È vietata l'apertura o l'installazione di verande, tende o parti del veicolo che fuoriescono dalla sagoma del mezzo.

È vietato sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. È altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.

È vietata anche la cessione a terzi dell'utilizzo della piazzola ed il subentro di terzi nell'occupazione dei veicoli in sosta.

ARTICOLO 7.

È permesso applicare apposita tubazione alla presa dell'acqua presente nei pressi della fontanella per captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi dell'autocaravan, purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna.

È permesso applicare una prolunga (conforme alle norme di legge) alla presa di corrente presente nelle colonnine per captare energia elettrica per caricare le batterie;

È escluso l'allacciamento alle colonnine per fornitura di energia elettrica per i condizionatori.

L'allaccio elettrico è disponibile per la normale ricarica delle batterie dei veicoli, sono vietate ai fruitori dell'area attività improprie: stirature, l' uso di utensili ed altro che potrebbero rendere l'energia elettrica inutilizzabile.

L'uso di prolunghe o tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

È permesso l'utilizzo dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari. Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

I contenitori dei wc chimici, così come tutti gli altri liquami e le acque reflue raccolti negli impianti interni dei camper, devono essere vuotati negli appositi pozzetti di scarico presenti in Via Pertini.

Le operazioni di scarico possono essere effettuate solo durante le ore diurne.

ARTICOLO 8.

Sono assolutamente vietati all'interno dell'area, da parte di personale non autorizzato:

- lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;
- l'accensione di fuochi al di fuori delle aree eventualmente appositamente attrezzate;
- lo sradicamento dell'erba, lo spoglio e l'abbattimento degli alberi, l'arrampicamento sugli stessi.
- L'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;
- Il gioco con palloni od oggetti da lancio;
- La circolazione di animali ed in particolare di cani privi di guinzaglio e museruola;
- Il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture;
- La sosta prolungata delle vetture con il motore acceso;
- Il posizionamento all'esterno del mezzo autorizzato di gazebo, verande, antenne ed altri oggetti non deve ingombrare la piazzola adiacente o la strada di accesso;
- Il lavaggio dei mezzi e dei camper, sia nelle piazzole di alloggio, sia nella piazzola di scarico.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà corrispondere il costo della riparazione;

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Gli ospiti dei camper devono evitare comportamenti ed attività rumorose, e l'uso di apparecchiature che provochino disturbo, in particolare durante le ore pomeridiane, serali e notturne, ovvero dalle ore 14.00-16.00 e dalle ore 23.00-07.00;

La fontanella che si trova nell'area della sosta camper serve per il carico dell'acqua potabile.

Non può essere utilizzata sul posto, per lavare stoviglie o per provvedere all'igiene personale.

L'Amministrazione Comunale è autorizzata ad intervenire per lo spostamento o la rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati.

Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di deposito.

L'area camper non è custodita. L'Amministrazione Comunale è pertanto esonerata da ogni responsabilità in ordine a danni alle persone, animali e alle cose che si verificassero al suo interno.

Questa amministrazione non è responsabile di eventuali incidenti occorsi nell'area di sosta ad adulti o bambini il cui controllo e responsabilità è in capo agli adulti accompagnatori.

Sono vietati inoltre l'utilizzo di generatori di corrente, anche "silenzianti" e l'assunzione di qualsiasi comportamento che crei o simuli una situazione di campeggio, per il quale l'area non è destinata.

ARTICOLO 9.

L'accesso delle autocaravan all'area camper è a pagamento, in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. Per ogni successiva variazione delle tariffe è competente a provvedere la Giunta Comunale, il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dal Comune. L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta. I mezzi situati all'interno dell'area camper, sprovvisti di ricevuta valida, saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 12.

Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

L'eventuale interruzione nell'erogazione dei servizi prestati (scarico reflui, adduzione acqua potabile, ecc.) per guasti o per casi di forza maggiore, non obbliga l'Amministrazione al risarcimento danni o a rimborsi di qualsivoglia natura.

ARTICOLO 10.

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs stesso.

ARTICOLO 11.

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, sito in via Pertini, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper ma non soggetto a pagamento.

I conducenti dell'autocaravan sono tenuti a provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo l'uso.

È severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 10, comma 1, del presente regolamento.

ARTICOLO 12.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.

Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili, ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni

Infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

ARTICOLO 13.

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti.

ARTICOLO 14.

Il tagliando dovrà essere esposto giornalmente in modo visibile sul parabrezza anteriore.

Ai trasgressori verrà applicata una sanzione di €. 50,00 per ogni giorno di permanenza abusiva.

Il relativo controllo sarà effettuato a cura della Polizia Locale o da personale incaricato all'Amministrazione Comunale munito di apposito tesserino.

ARTICOLO 15.

L'Amministrazione Comunale si riserva di disporre la sospensione del servizio di sosta camper nelle aree indicate nel presente regolamento in occasione di calamità naturali, e lo sgombero dovrà avvenire entro 2 ore, dalla comunicazione di avvenuta calamità naturale, senza che si possa pretendere indennizzi di sorta, salvo la restituzione delle somme pagate in anticipo, senza averne usufruito e senza interessi.

L'Amministrazione Comunale si riserva di disporre la sospensione del servizio di sosta a pagamento nelle aree indicate nel presente regolamento in occasione manifestazioni sportive, civili e religiose, fiere, mercati, ecc. con apposito comunicato senza che si possa pretendere indennizzi di sorta, salvo la restituzione delle somme pagate in anticipo, senza averne usufruito e senza interessi.

Durante la permanenza nell'area di sosta, si richiede ai fruitori dell'area stessa un comportamento civile ed educato, rispettoso degli altri ospiti e della struttura che viene messa a disposizione. In particolare, vanno evitati i rumori molesti (radio e televisioni devono essere tenuti al minimo) e rispettato il silenzio assoluto dalle ore 14.00 alle 16.00 e dalle ore 23,00 alle ore 7,00. Si richiede inoltre il massimo rispetto nell'utilizzo di parti comuni.

Saranno allontanati dall'area camper gli equipaggi che non rispettano il regolamento.